



## In cosa consiste il prodotto InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive?

Il prodotto InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive consente alla BEI di mettere in genere a disposizione un importo compreso tra 7,5 e 75 milioni di euro di finanziamenti a favore di attori innovativi del mercato nel campo nello sviluppo di vaccini, farmaci, strumenti medici e diagnostici nonché di infrastrutture di ricerca per la lotta alle malattie infettive. I finanziamenti sono destinati a progetti che hanno superato la fase pre-clinica e che necessitano di una convalida per essere ulteriormente sviluppati.

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (la BEI e il FEI), nel quadro del programma di ricerca e innovazione dell'UE (R&I) per il 2014-2020 Orizzonte 2020, hanno lanciato nel 2014 una nuova generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza diretti ad agevolare l'ottenimento del credito per le imprese innovative. Disponibili fino al 2020, i prodotti InnovFin (Innovfin – Finanziamento dell'UE per l'innovazione) offrono una gamma di prodotti finanziari su misura che mettono a disposizione risorse finanziarie a sostegno della ricerca e innovazione (R&I) condotta da piccole, medie e grandi imprese e da promotori d'infrastrutture di ricerca.

## Modalità indicative

<b>Tipo di strumento</b>	Ampia gamma di prodotti compresi tra gli strumenti di debito standard (debito privilegiato, mezzanino e subordinato) e gli strumenti di ripartizione del rischio (prestiti con ripartizione del rischio, operazioni di tipo azionario)
<b>Finanziamenti della BEI</b>	Da 7,5 milioni di EUR a 75 milioni di EUR (più frequentemente compresi tra 10 milioni e 25 milioni di EUR)
<b>Cofinanziamento</b>	Il prestito della BEI copre fino al 50% dei costi ammissibili del progetto. Il cofinanziamento richiesto con risorse proprie dell'azienda può essere integrato da risorse esterne.
<b>Durata</b>	Fino a 7 anni
<b>Garanzie e tutele</b>	Specifiche alla transazione in oggetto
<b>Giurisdizione</b>	Specifiche alla transazione in oggetto
<b>Presentazione della richiesta &amp; informazioni</b>	Direttamente alla BEI; si prega di riferirsi agli estremi di contatto specificati in fondo alla pagina

## Quali sono i vantaggi per la vostra azienda?

La BEI:

- ✓ propone scadenze più lunghe e prezzi competitivi;
- ✓ rappresenta un marchio di qualità e invia un segnale positivo;
- ✓ non propone altri servizi bancari, come ad esempio le operazioni di cambio, swap, ecc. (non è in concorrenza con le banche di appoggio del prenditore);
- ✓ persegue una strategia di prestito a lungo termine e non cede i propri crediti a terzi.

Vi preghiamo di voltare pagina per scoprire se la vostra azienda è idonea a richiedere questo prodotto finanziario.

## Criteri di ammissibilità

Le controparti idonee devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

<b>Il promotore deve essere una grande azienda farmaceutica, una midcap o una PMI, un centro di ricerca o un'università, un organismo no-profit o una società veicolo (SPV).</b>
<b>Ubicazione geografica</b>
Il prenditore deve avere sede e operare in uno o più Stati membri e Paesi associati a H2020. Il progetto e/o lo sviluppo della proprietà intellettuale (ad esempio sperimentazioni cliniche) possono essere realizzati al di fuori degli Stati membri e dei Paesi associati a H2020.
<b>Carattere innovativo</b>
Il progetto deve presentare un impatto dimostrato sulla salute pubblica e potenziali prospettive commerciali.
Gli importi ottenuti devono essere investiti nella messa a punto e nella realizzazione di prodotti, processi e/o servizi innovativi nel campo delle malattie infettive.
<b>Tecnologia convalidata</b>
I progetti devono concernere investimenti nella fase pre-commerciale nel campo delle malattie infettive, ovvero devono riguardare la messa a punto e la produzione di vaccini, farmaci, strumenti medici e diagnostici innovativi nonché infrastrutture attinenti alle malattie infettive.
I prodotti dovranno aver superato positivamente la fase pre-clinica o la fase dimostrativa (per i dispositivi medico-diagnostici).
I progetti devono concernere infrastrutture di ricerca che mettono a disposizione della comunità scientifica strutture, risorse e servizi correlati per lo svolgimento di attività di ricerca ad alto livello nel campo delle malattie infettive.
<b>Impegni</b>
I promotori, gli sponsor e/o gli operatori devono essere disposti ad assicurare un cofinanziamento consistente del progetto.

Le operazioni da finanziare saranno selezionate dalla BEI (tra le operazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità); tra gli aspetti considerati figurano il profilo di rischio dell'operazione e la potenziale bancabilità, il finanziamento globale disponibile a titolo del meccanismo di finanziamento della ricerca sulle malattie infettive (IDFF, secondo l'acronimo inglese), la composizione del portafoglio e le altre operazioni in fase di approvazione.

### Le controparti idonee devono soddisfare i seguenti criteri:

1. La controparte non deve concentrare una parte consistente delle proprie attività in uno o in più settori oggetto di restrizione o esclusione (che la Banca valuterà a propria discrezione, senza limitazioni, secondo l'importanza che tali settori avranno sotto il profilo dei ricavi, del fatturato o della clientela della parte interessata);
2. La controparte deve essere costituita e operare in uno o in più Stati membri dell'UE o nei Paesi associati (si prega di riferirsi a: [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf)).

### Attività escluse:

1. Produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture che portino a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (per esempio penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violino i diritti umani;
2. Produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di apparecchiature per il gioco d'azzardo e simili;
3. Produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di prodotti del tabacco;
4. Attività implicanti l'utilizzo di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
5. Attività con un impatto ambientale non mitigato e/o compensato in misura rilevante;
6. Attività considerate eticamente o moralmente controverse o vietate dalla normativa nazionale, ad esempio attività di ricerca nella clonazione umana;
7. Attività di puro sviluppo immobiliare;
8. Attività di natura puramente finanziaria, per esempio commercio di strumenti finanziari.

I criteri di ammissibilità e di esclusione devono essere soddisfatti al più tardi entro l'approvazione del prestito della BEI.